



## Comune di Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 14/07/2018

#### OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di luglio alle ore 08:00, presso la sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta straordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo Bonù - Presidente del Consiglio -.

N.	Cognome e Nome		P	A
1	MONDINI EZIO	Sindaco	SI	
2	VALZELLI OLIVIERO	Consigliere Anziano	SI	
3	GAIONI LUIGINA	Consigliere		SI
4	MENSI DAMIANO	Consigliere	SI	
5	ANTONELLI SILVIA	Consigliere		SI
6	MARINI SIMONA	Consigliere		SI
7	FICARRA ALBERTO	Consigliere	SI	
8	BONU' RICCARDO	Consigliere	SI	
9	BONO GIOVANNI	Consigliere	SI	
10	ZIGLIANI ROBERTA	Consigliere	SI	
11	DUCOLI FABIO	Consigliere	SI	
12	ROSSI GIANPAOLO	Consigliere		SI
13	BENEDETTI FRANCESCA	Consigliere	SI	
14	BASSI ANDREA	Consigliere	SI	
15	GHIRARDELLI DANIELA	Consigliere	SI	
16	BIANCHI FABIO	Consigliere	SI	
17	ABONDIO IRENE	Consigliere	SI	

PRESENTI: 13

ASSENTI:4

Sono presenti gli Assessori: PICCINELLI DORALICE, CRISTINI ATTILIO, BENEDETTI OSVALDO  
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il **Presidente** del Consiglio Comunale introduce l'argomento posto al punto n. 8 all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore con delega al commercio per relazionare in merito.

Prende pertanto la parola l'Assessore dott. **Oswaldo Benedetti**, il quale ricorda ai signori Consiglieri che con precedente deliberazione n. 22 del 02/05/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento di polizia urbana, così come redatto e proposto dal Settore Polizia Locale. Comunica che l'Ufficio commercio e attività produttive, chiamato al rilascio di deroghe alle "emissioni sonore" agli esercizi pubblici, ha rilevato criticità interpretative degli articoli 19 e 20 del citato Regolamento e, conseguentemente, ha formulato proposta di modifica degli stessi. Informa che la nuova formulazione degli articoli 19 e 20, così come proposta dal competente ufficio, è stata sottoposta all'esame delle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali" e "Bilancio e sviluppo economico" nella seduta congiunta del 4/07/2018.

Il **Presidente** del Consiglio Comunale dichiara quindi aperto il dibattito.

Dopo di ché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione introduttiva dell'Assessore con delega al commercio, Dott. Oswaldo Benedetti,

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella propria deliberazione n. 25 in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;

**VISTA** e richiamata la propria precedente deliberazione n. 22 del 02/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "*Regolamento di polizia urbana*";

**CONSIDERATO** che l'Ufficio commercio ed attività produttive – quale gestore dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), frequentemente chiamato al rilascio di deroghe alle "emissioni sonore" da parte degli esercizi pubblici e/o in conseguenza di iniziative private – ha:

- evidenziato criticità interpretative degli articoli 19 e 20 del Regolamento in questione;
- proposto la modifica di detti articoli, così come riassunta nell'elaborato "A" che compara la versione vigente e quella modificata di cui si chiede l'approvazione;

**DATO ATTO** che le modifiche proposte sono state esaminate dalle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali" e "Bilancio e sviluppo economico" nella seduta congiunta del 04/07/2018;

**RITENUTO** di modificare il "*Regolamento di polizia urbana*" limitatamente agli articoli 19 e 20, come da proposta formulata dal competente Ufficio commercio e attività produttive e riassunta nell'elaborato "A";

**VISTO** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Commercio e Attività Produttive, Geom. Silverio Antonini;

**CON VOTI** favorevoli n. 13, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare la modifica agli articoli 19 e 20 del vigente “*Regolamento di polizia urbana*” nel testo proposto dall’Ufficio commercio ed attività produttive e contenuta nell’elaborato “A” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che, ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto comunale, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, le modifiche al Regolamento di che trattasi verranno pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio on-line del Comune ed entreranno in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione;
3. di prendere atto del parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, allegato al presente provvedimento;
4. di dare atto che la proposta in esame è stata sottoposta alle Commissioni consiliari permanenti “Affari istituzionali” e “Bilancio e sviluppo economico” nella seduta congiunta del 04/07/2018;
5. di demandare all’ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Riccardo Bonù

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Marino Bernardi



**COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**  
Provincia di Brescia

PARERE TECNICO EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
URBANA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del SETTORE PATRIMONIO, IGIENE DEL SUOLO E PROGETTI SPECIALI, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

li, 05/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Silverio Antonini / INFOCERT SPA



**COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**  
Provincia di Brescia

**DELIBERA N. 31 DEL 14/07/2018**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
URBANA

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il:  
18/07/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
Marino Bernardi / INFOCERT SPA



**COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**  
Provincia di Brescia

**DELIBERA N. 31 DEL .14/07/2018.**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA  
URBANA

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2018

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Supplente  
Cinzia Cavallini / INFOCERT SPA

ATTUALE TESTO	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 19 – Spettacoli, trattenimenti, rumori molesti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi causando disturbo all'esterno e/o all'interno del fabbricato sede dell'esercizio, in locali adibiti a civile abitazione tra le ore 22.00 e le ore 8.00.</li> <li>2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.</li> <li>3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dagli Uffici comunali.</li> <li>4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.</li> </ol>	<p><b>Art. 19 – Spettacoli e trattenimenti, rumori molesti e possibili deroghe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento debbono sempre essere autorizzati secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti, in funzione della tipologia degli stessi.</li> <li>2. Gli spettacoli e/o trattenimenti autorizzati oltre a dover rispettare i limiti generali relativi alle emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, non possono causare disturbi a locali adibiti a civile abitazione con canti, musica, suoni e/o rumori, comunque siano prodotti, tra le ore 22.00 e le ore 8.00.</li> <li>3. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati possono richiedere, deroghe ai limiti generali ed anche temporali indicati al comma 2 nei limiti e secondo le modalità definite dalle specifiche linee di indirizzo di competenza dell'organo esecutivo comunale.</li> <li>4. Ai soggetti di cui al comma 3 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali e/o al termine degli spettacoli e degli intrattenimenti, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.</li> <li>5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.</li> </ol>

ATTUALE TESTO	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Art. 20 - Abitazioni private</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.</li> <li>2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.</li> <li>3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00, nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre anche tra le ore 12.30 e le ore 14.30.</li> <li>4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.</li> <li>5. Nell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 18 del presente Regolamento.</li> <li>6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.</li> </ol>	<p><b>Art. 20 - Abitazioni private</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.</li> <li>2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.</li> <li>3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00, nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre anche tra le ore 12.30 e le ore 14.30.</li> <li>4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.</li> <li>5. <b>Salvo i casi autorizzati ai sensi dell'articolo 19, le presenti disposizioni valgono anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.</b></li> <li>6. Nell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 18 del presente Regolamento.</li> <li>7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ad eccezione del comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 80,00 a €. 480,00 e all'obbligo di cessare immediatamente l'attività rumorosa fonte di disturbo.</li> </ol>